

## COMMISSIONE XIII

## AGRICOLTURA

49.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GLORIA GROSSO

## INDICE

	PAG.
<b>Missioni e sostituzioni:</b>	
Grosso Gloria, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1948, istitutiva dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni (4531) .....	3
Grosso Gloria, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Bruni Francesco (gruppo DC) .....	7, 10, 12
Ciliberti Franco (gruppo DC) .....	6, 7
Ferrari Marte (gruppo PSI) .....	5, 7, 9, 10
Nardone Carmine (gruppo comunista-PDS) .....	5, 7; 10, 12
Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .....	4, 5, 7 9, 10, 11, 12
Torchio Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3, 5, 6, 9, 10, 11
<b>Votazione nominale:</b>	
Grosso Gloria, <i>Presidente</i> .....	12

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17,10.**

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Missioni e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Binelli, Campagnoli, Caradonna, Ebner, Felissari, Grilli, Montecchi, Pellizzari, Rabino, Tamino e Zuech sono in missione per incarico del loro ufficio. Comunico altresì che gli onorevoli Conti, Lobianco, Poli Giangaetano, Ricci, Schettini, Stefanini e Zaniboni sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Lorenzetti Pasquale, Ricciuti, Perinei, Mazzuconi, Brescia, Lavorato e Ciliberti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1948, istitutiva dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni (4531).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1948, istitutiva dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni ».

Comunico che la V Commissione ha espresso, nella seduta del 22 ottobre 1991, il seguente parere:

**« PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che:

*all'articolo 3, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: Le deliberazioni del Consiglio in materia di bilanci di previsione, di provvedimenti di variazione e di conti consuntivi sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ».*

Comunico inoltre che la I Commissione, in data 24 ottobre 1991, ha espresso il seguente parere:

**« PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

*all'articolo 1, capoverso 2, siano soppresse le parole: che è anche strumento operativo delle regioni Umbria e Toscana e siano aggiunte dopo le parole: concessione delle regioni le parole: Umbria e Toscana ».*

L'onorevole Torchio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il collega Rabino ha già svolto sul disegno di legge n. 4531 un'approfondita relazione in sede referente nella seduta del 9 maggio 1991, alla quale rinvio. Nel far presente che l'ente autonomo di cui stiamo discutendo scadrà fra due giorni, vorrei sottolineare

che il testo al nostro esame costituisce il risultato di un'ampia consultazione con le rappresentanze delle regioni e con altri soggetti interessati. È intervenuto successivamente anche uno scambio di vedute circa gli emendamenti al disegno di legge in discussione e qualche problema è sorto in relazione ad una migliore specificazione di termini in riferimento alle competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si è svolta anche una consultazione tecnica con il Ministero dei lavori pubblici al fine di evitare che il provvedimento possa creare conflitti che rendano inapplicabile la normativa. Concludo preannunciando la presentazione di emendamenti, volti fra l'altro a recepire i pareri espressi dalle Commissioni V e I.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:

a) alla progettazione, d'intesa con le regioni, ed alla esecuzione di opere idrauliche e di accumulo, di adduzione primaria e di riparto delle acque a scopo prevalentemente irriguo, di competenza dello Stato ai sensi delle norme vigenti, con particolare riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché alla loro gestione, esercizio e manutenzione;

b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).

2. L'Ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonché agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere, accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente.

1. 5.

Il Governo.

*All'articolo 1, primo capoverso, lettera a) dopo la parola esecuzione aggiungere le seguenti: previa valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia.*

1. 1.

Felissari, Lorenzetti Pasquale.

*All'articolo 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole ai sensi delle norme vigenti, con particolare riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183, con le seguenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e delle disposizioni vigenti in materia.*

1. 2.

Il Relatore.

All'articolo 1, secondo capoverso, sopprimere le parole , che è anche strumento operativo delle regioni Umbria e Toscana.

1. 3.

Il Relatore.

All'articolo 1, secondo capoverso, dopo le parole concessione delle regioni aggiungere le seguenti: Umbria e Toscana.

1. 4.

Il Relatore.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo 1.5. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1 poiché tratta aspetti già regolamentati dalla legge n. 183 del 1989 in materia di difesa del suolo e dalla legge sulle risorse idriche approvata dalla Camera con il parere vincolante (espresso con larga maggioranza) della nostra Commissione. In tale contesto il problema posto trova ampia ed organica collocazione con controllo e potere primario in capo alle regioni. Raccomando infine l'approvazione degli emendamenti del relatore 1.2, 1.3 e 1.4.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il parere espresso dal relatore e mi associo all'invito rivolto ai presentatori a ritirare l'emendamento 1.1 dichiarandomi fin l'ora disponibile ad accettare un ordine del giorno sull'argomento.

CARMINE NARDONE. Tenuto conto dell'urgenza del provvedimento e dei tempi di attuazione, accolgo, a nome dei presentatori, l'invito a ritirare l'emendamento 1.1. Ribadisco comunque l'importanza della valutazione di impatto ambientale, in materia di opere pubbliche, soprattutto in riferimento all'adeguamento normativo comunitario. Preannuncio la presentazione di un ordine del giorno che recepisce il contenuto di tale emendamento.

MARTE FERRARI. Ritengo che le motivazioni dell'emendamento 1.1 siano corrette poiché è necessario che le istituzioni, a tutti i livelli (regioni o organi proposti), affrontino i problemi riguardanti l'ambiente in modo rispondente alle leggi-quadro approvate e che lo stesso avvenga per le iniziative assunte dai consorzi. Possiamo anche limitarci a trasferire il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno che rimarchi questo indirizzo, ma è importante che tale aspetto rimanga agli atti per fornire risposte oggettive al problema. Non possiamo, infatti, prefigurare normative e poi dimenticarle fino a quando non avviene un disastro o, comunque, non emergono circostanze particolari per quanto riguarda le risorse idriche o la difesa del suolo.

Concordo, pertanto, con la proposta formulata ma desidero sottolineare che il problema è stato posto correttamente dall'emendamento e avrebbe dovuto essere più efficacemente marcato nel testo al nostro esame, anche se può essere positivamente espresso attraverso un ordine del giorno.

Ritengo inoltre che gli emendamenti 1.3 ed 1.4 non modificano il significato del testo in discussione, in base al quale è già previsto che l'ente agisca su incarico o concessione delle regioni. Pertanto, condivido il contenuto di tali emendamenti e preannuncio il mio voto favorevole.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con quanto evidenziato dall'onorevole Marte Ferrari e spero che in futuro si possa procedere con maggiore calma nella direzione da lui auspicata.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo 1.5 precluderebbe la votazione dell'emendamento del relatore 1.2.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1.5, accettato dal relatore.

(È approvato).

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

L'emendamento del relatore 1.2 risulta, pertanto, precluso.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.3, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.4, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di dieci anni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2. — 1. L'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 è abrogato.

2. 1.

Ciliberti.

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, si interpreta nel senso che la scadenza del termine trentennale non comporta l'obbligo della immediata emanazione del provvedimento di soppressione dell'Ente e la sua liquidazione, qualora risulti che a tale scadenza gli scopi dell'Ente medesimo non siano ancora cessati.

2. In relazione alle attività in corso ed ai compiti che l'Ente è chiamato a svolgere, anche in base alle previsioni della presente legge, la durata dell'Ente è protratta di dieci anni a decorrere dal 7 novembre 1991.

3. Entro due mesi dalla scadenza del decennio di cui al comma 2, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, può, con proprio decreto, disporre la ulteriore protrazione della durata dell'Ente per un periodo non superiore a cinque anni, previa valutazione della perdurante attualità dei suoi scopi. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

2. 2.

Il Governo.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore.*

Esprimo parere contrario agli emendamenti per motivi di urgenza, in quanto la loro approvazione comporterebbe l'espressione del parere da parte della I Commissione, compromettendo la finalità che stiamo perseguendo, quella appunto della continuità dell'esistenza in vita dell'ente. Per tale motivo sono costretto ad invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Faccio presente che gli emendamenti Ciliberti 2.1 e 2.2 del Governo saranno votati in linea di principio e, se approvati, inviati alla I Commissione per il prescritto parere.

FRANCO CILIBERTI. Comprendo le motivazioni del relatore e dichiaro di ritirare l'emendamento 2.1 per i motivi di urgenza richiamati. Vorrei però sottolineare che tale emendamento era stato presentato qualche mese fa in sede di Comitato ristretto e quindi avevamo tutto il tempo per poterlo esaminare.

L'emendamento era motivato dal fatto che gli ampi compiti attribuiti all'ente all'interno di una cultura che lo vede anche strumento operativo dell'autorità di

bacino non debbono avere limiti temporali che possano creare situazioni di imbarazzo per i dipendenti dell'ente stesso e per le sue articolazioni periferiche. Quindi, si tendeva a non fissare chiusure traumatiche di questa esperienza, visto che anche le forze politiche provenienti da esperienze diverse ne riconoscono l'utilità. Prevedere un'indicazione temporale di dieci anni mi sembra lesiva delle potenzialità dell'ente; dato però che mancano soltanto due giorni alla chiusura fattiva, seppure a malincuore, accetto l'invito del relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'interpretazione autentica da fornire all'articolo 3 della legge n. 1048 del 1961 è quella per cui la scadenza del termine trentennale non comporta l'obbligo dell'immediata emanazione del provvedimento di soppressione dell'ente e della sua liquidazione, qualora risulti che a tale scadenza gli scopi istituzionali dell'ente medesimo non siano ancora cessati.

Tale interpretazione autentica tende a salvare la vitalità dell'ente qualora l'altro ramo del Parlamento non proceda, entro la giornata di domani, all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Come il relatore ha fatto presente, l'approvazione dell'emendamento comporterebbe il rinvio alla I Commissione e quindi ritarderebbe il varo della legge. Il Governo, pertanto, ritira l'emendamento 2.2, a condizione che sia presentato un ordine del giorno che recepisca il suo contenuto.

FRANCESCO BRUNI. Preannuncio la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a non attivare il procedimento di liquidazione dell'ente dal 7 novembre prossimo — data di scadenza del trentennio previsto dall'articolo 3 della legge n. 1048 del 1961 — in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. 4531.

FERRARI MARTE. Preannuncio il voto favorevole sull'articolo 2 e sottolineo l'esi-

genza di una continuità dell'opera dell'ente; se essa venisse meno, il provvedimento in discussione perderebbe ogni senso.

FRANCO CILIBERTI. Condivido il contenuto dell'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Bruni che, tuttavia, non recupera lo spirito del mio emendamento, alla base del quale vi era non soltanto la preoccupazione della prossima scadenza del 7 novembre 1991, ma quella per la scadenza del 2001, per evitare di far trovare nuovamente il Parlamento di fronte allo stesso problema che dobbiamo affrontare oggi. Il documento preannunciato non recepisce neanche il comma 3 dell'emendamento del Governo il quale si faceva carico della preoccupazione da me sottolineata prevedendo alla scadenza decennale la possibilità di una proroga per altri 5 anni, dimostrando in tal modo la stessa sensibilità alla base del mio emendamento. Invito, pertanto, l'onorevole Bruni e gli altri capigruppo ad inserire un riferimento che si faccia carico di questo tipo di preoccupazione.

CARMINE NARDONE. Condividiamo il contenuto dell'ordine del giorno preannunciato poiché riteniamo necessario evitare un'interruzione che possa, sia pure per pochi giorni, bloccare le attività dell'ente. Rispetto al problema posto dall'onorevole Ciliberti, riteniamo che l'evoluzione dell'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione non consenta di pregiudicare fin d'ora un processo di riforma generale e di riorganizzazione delle competenze a livello sia regionale sia nazionale.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Considerato il tenore dell'ordine del giorno preannunciato, ritiro l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi ministeri;

b) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, uno dei quali per ciascuna regione in rappresentanza della minoranza;

c) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per eguale periodo per una sola volta, a norma dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina con proprio decreto il presidente, scegliendolo tra persona di elevata professionalità ed esperienza nello specifico settore.

5. Il consiglio di amministrazione all'atto del suo insediamento elegge due vice presidenti, di cui uno per la regione Toscana e uno per la regione Umbria, tra i membri nominati dalle stesse regioni.

6. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, dai membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna regione, nell'ambito delle rap-

presentanze di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

7. La giunta esecutiva dura in carica cinque anni; i componenti possono essere confermati per uguale periodo.

8. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero del bilancio, dal Ministero del tesoro e dalle regioni Umbria e Toscana. Esso è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, secondo capoverso, prima della lettera a), premettere la seguente:*

« a) il presidente, nominato, con proprio decreto, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra persone di elevata professionalità ed esperienza nello specifico settore; ».

*Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.*

3. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 3, secondo capoverso, lettera a), sostituire la parola: ministeri con la seguente ministri.*

3. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 3, sostituire l'ottavo capoverso con il seguente:*

8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del bilancio, dal Ministro del tesoro e dalle regioni Umbria e Toscana, che designano

altresì due membri supplenti. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

3. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 3, sostituire l'ottavo capoverso con il seguente:*

8. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministero del tesoro. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati ».

3. 4.

Il Governo.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al comma precedente sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro ».

3. 05.

Il Relatore.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 3.3 che risulta parzialmente assorbito dall'emendamento 3.4 del Governo che, tuttavia, per quanto concerne la nomina dei rappresentanti supplenti nel collegio dei revisori dei conti, pur garantendo ad ognuna delle organizzazioni interessate la presenza tramite un proprio rappresentante, prevede che i due supplenti siano designati rispettivamente, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro. In ogni caso, sono favorevole all'emendamento 3.4 e raccomando l'approvazione degli emendamenti 3.1 e 3.2, nonché dell'articolo aggiuntivo 3.05.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore 3.1 e 3.2 ed all'articolo aggiuntivo 3.05.

MARTE FERRARI. Per quanto riguarda il problema dei supplenti, mi sembrava che questi dovessero essere nominati dalle regioni e in tal senso condividevo lo spirito dell'emendamento 3.3 del relatore, secondo il quale vi è anche una designazione da parte delle regioni, sia pure in posizione di minoranza; tre designati dai ministeri e due dalle regioni. Anzi, per quanto mi riguarda, avrei anche rovesciato tale proporzione in favore delle regioni poiché ritengo che il Governo dovrebbe limitarsi a svolgere una funzione di controllo. Ora però il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.4 del Governo che prevede la designazione ministeriale sia dei membri effettivi sia di quelli supplenti, il che mi sembra eccessivo. Propongo, pertanto, un subemendamento che indichi che i due membri supplenti siano eletti, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana.

PRESIDENTE. L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 3. 4, dopo le parole i due membri supplenti sono designati, rispettivamente, sostituire le parole dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro con le seguenti dalle regioni Umbria e Toscana.*

0. 3. 4. 1.

CARMINE NARDONE. Condivido le argomentazioni dell'onorevole Ferrari poiché l'emendamento del Governo limita la presenza delle rappresentanze regionali. Nell'emendamento 3.3 del relatore la questione era posta invece in modo corretto.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, pur esprimendo parere contrario al subemendamento presentato all'onorevole Ferrari, qualora fosse approvato non ne farebbe un problema di principio. Invito tuttavia la Commissione ad approvare l'emendamento del Governo.

MARTE FERRARI. Ho espresso opinione contraria sull'emendamento del Governo ma desidero che il problema sia condiviso dalla Commissione e se dal dibattito emergerà una posizione del relatore conforme a quanto ho già sottolineato, vi aderirò correggendo l'impostazione precedente, volta ad aprire un confronto tra i gruppi.

FRANCESCO BRUNI. Sono favorevole al subemendamento presentato dall'onorevole Ferrari. Tuttavia, rappresenta una prassi costante in quasi tutti i collegi sindacali che la presidenza del collegio sia assunta dal rappresentante del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte 0.3.4.1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3.4, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 3.05.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Desidero precisare di avere presentato l'articolo aggiuntivo in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

1. I limiti di spesa di cui agli articoli 5, secondo comma, lettera e), e 6, secondo capoverso, della legge 15 settembre 1964, n. 765, sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni ed a lire 100 milioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4, con il seguente:*

ART. 4. — 1. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 1.000 milioni.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito

dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 100 milioni.

4. 1.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Si tratta di un emendamento di natura tecnica.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di Ente irriguo umbro-toscano.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sostituito dalla presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

5. 01.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-ter.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. 02.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.01.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.02.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

*Sostituire il titolo con il seguente:*

Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e nuova denominazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Tit. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

Gli onorevoli Nardone e Civita hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione agricoltura,

nell'approvare la riforma della legge n. 1048 del 1961

impegna il Governo

ad operare affinché l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni provveda alla esecuzione delle opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia ».

0/4531/XIII/1.

ROMEO RICCIUTI. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Nardone, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo ?

CARMINE NARDONE. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Gli onorevoli Bruni Francesco, Nardone e Ferrari Marte hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

considerato che l'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, prevede una durata trentennale dell'Ente;

ritenuto che la scadenza del termine trentennale non comporta un'automatica cessazione dell'Ente e la conseguente liquidazione dello stesso;

attesa la perdurante attualità degli scopi dell'Ente,

impegna il Governo

a non attivare il procedimento di liquidazione dell'Ente a far data dal 7 novembre prossimo — data di scadenza del trentennio previsto dall'articolo 3 della legge n. 1048 del 1961 — in attesa dell'approvazione del disegno di legge governativo A.C. n. 4531 ».

0/4531/XIII/2.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo ?

FRANCESCO BRUNI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni » con il seguente nuovo titolo « Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e nuova denominazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni » (4531):

Presenti .....	15
Votanti .....	14
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	8
Hanno votato sì .....	14
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Ricordo che undici deputati componenti la Commissione sono in missione.

Hanno votato sì:

Bruni Francesco, Civita, Cristoni, Brescia, Ciliberti, Grosso, Lavorato, Lorenzetti, Mazzuconi, Nardone, Perinei, Ricciuti, Toma e Torchio.

Si è astenuto:

Martino.

**La seduta termina alle 18,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 15 novembre 1991.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO